



## DELIBERA N. 63 dell'8 febbraio 2022

### Oggetto

.....OMISSIS..... - Applicazione art. 1-*septies* del d.l. 73/2021 conv. in l.n. 106/2021 - Richiesta parere  
**AG1-2022 #**

### Riferimenti normativi

Art. 1-*septies* d.l. 73/2021 conv. in l.n. 106/2021 – art. 102 d.lgs. 50/2016 - artt. 215 e 237 d.p.r.207/2010

### Parole chiave

Lavori pubblici – prezzi dei materiali – compensazione - collaudo – certificato di regolare esecuzione.

### Massima

L'art. 1-*septies* del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, può trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

## Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Adunanza dell'8 febbraio 2022

### Premessa

Con nota pervenuta in data 23 dicembre 2021, acquisita al prot. n. 92423, .....OMISSIS..... ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in ordine all'applicazione dell'art. 1-*septies* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “decreto sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La questione sollevata attiene all'applicabilità della norma sopra indicata, ad un appalto per il quale, alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 (25 luglio 2021), sia stato già emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo.

Più in dettaglio, .....OMISSIS..... ha riferito che nell'ambito dell'appalto relativo agli “Interventi di riqualificazione degli impianti elettrici primari, del quadro elettrico di bassa tensione e del locale gruppo elettrogeno, .....OMISSIS..... concesso in comodato d'uso gratuito .....OMISSIS.....”, l'appaltatore ha avanzato, in data 4 agosto 2021, una richiesta di compensazione ai sensi dell'art. 1-*septies* del d.l. 73/2021, con in l.n. 106/2021.

Tale istanza è stata respinta dalla stazione appaltante con comunicazione prot. n. 3989 del 5 agosto 2021 posto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.73/2021, il contratto «risultava concluso a tutti gli effetti di legge, fatto salvo quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice degli appalti».

L'appaltatore, contestando tale motivazione, con comunicazione del 30 agosto 2021, ha reiterato l'istanza di compensazione rappresentando all'Amministrazione che il certificato di regolare esecuzione emesso in data 21 maggio 2021 riveste carattere provvisorio, pertanto alla data di entrata in vigore della l.n. 106/2021, non essendo



Intervenuto un provvedimento di approvazione del predetto certificato da parte della stazione appaltante, il contratto doveva ritenersi ancora in corso.

L'amministrazione, con nota prot. n. 4272 del 3 settembre 2021, ha ribadito il diniego della compensazione prevista dalla norma, ritenendo l'appalto concluso alla data di entrata in vigore della predetta legge, posto che con l'emissione del certificato di regolare esecuzione (emesso in luogo del collaudo in relazione all'importo dei lavori), per il quale il Codice non dispone la provvisorietà come per il collaudo, l'appalto deve ritenersi concluso.

All'esito di tale comunicazione, l'appaltatore ha reiterato comunque l'istanza di compensazione (con nota dell'8 settembre 2021) e infine, con nota del 7 dicembre 2021, ha formulato una nuova richiesta aggiornata ai parametri individuati medio tempore dal MIMS con d.m. del 1° novembre 2021.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, .....OMISSIS..... chiede all'Autorità di chiarire (i) se è applicabile la compensazione prevista dal d.l. 73/2021 ad un appalto di lavori per il quale, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, i lavori erano già terminati, erano stati emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione (trattandosi di appalto di valore inferiore a 1.000.000 euro per il quale non è necessario il collaudo) e il CEL ed era già stata liquidata la rata di saldo; (ii) se, di conseguenza, con l'emissione dei predetti certificati e con la liquidazione della rata di saldo, l'esecutività di un contratto d'appalto possa ritenersi conclusa ovvero quale momento debba considerarsi per la cessazione degli effetti del contratto d'appalto ai fini sopra indicati.

## Considerazioni

Al fine di esprimere avviso sulla questione sollevata .....OMISSIS....., sembra opportuno osservare, in via preliminare, che con D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito in l. n. 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata in G.U. n.176 del 24 luglio 2021) è stato introdotto (tra l'altro), all'art. 1-septies, un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021.

A tali fini, il decreto prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Più in dettaglio, con l'art. 1-septies, recante "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" (introdotto in sede di conversione del d. l., dalla l.n. 106/2021 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 398, della l. n. 234/2021), è stato disposto che «1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

La norma prevede, al comma 2, la possibilità di procedere a compensazioni in aumento o in diminuzione (nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6), anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del d.lgs. 163/2006 e, per i contratti disciplinati dal d.lgs. 50/2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), «determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a)». Al riguardo si specifica, in ogni caso, al comma 5, che «Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Quanto alle modalità di determinazione della compensazione, il comma 3 specifica che quest'ultima è «determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei



lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni».

La disposizione disciplina inoltre, al comma 4, il procedimento per il riconoscimento della compensazione, prevedendo che «Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi». A sua volta la stazione appaltante, ai sensi del comma 6, «provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Si prevede, infine, ai commi 7 e seguenti che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, alla copertura degli oneri si provvede con le modalità di cui al comma 8 dello stesso articolo, contemplante l'istituzione presso il MIMS, di un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

In attuazione di quanto previsto al comma 1-septies, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), ha adottato oltre al decreto del 30 settembre 2021 sulle modalità di utilizzo del Fondo previsto al suindicato comma 8, anche il decreto dell'11 novembre 2021 recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», nonché, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti da parte degli operatori del settore, la Circolare del 25 novembre 2021 in ordine alle «Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021».

Dalle disposizioni dell'art. 1-septies sopra richiamato e della relativa disciplina attuativa, deriva quindi che i limiti e le condizioni per il riconoscimento della compensazione prevista dalla norma (per quanto di interesse in questa sede) sono così individuabili:

- La compensazione deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021.
- La compensazione è riconosciuta per variazioni percentuali in aumento o in diminuzione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nell'anno 2021 e rilevate con decreto del MIMS; *la stessa è determinata nei limiti e con le modalità previsti nei commi 2 e 3* (in particolare è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni);
- L'appaltatore è tenuto a presentare apposita istanza alla stazione appaltante, entro quindici giorni "dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1" (per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data) con le modalità indicate nella Circolare MIMS del 25 novembre 2021.



Con riferimento a quanto sopra illustrato, con l'odierna richiesta di parere l'Amministrazione richiedente eccepisce che dalle disposizioni dell'art. 1-septies sopra richiamato, con particolare riferimento ai "contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", non si evince con chiarezza se la compensazione prevista dalla l.n. 106/2021 possa ritenersi applicabile anche nel caso di lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima e per i quali siano stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo.

In assenza di chiarimenti al riguardo, contenuti nella norma e nelle fonti attuative della disposizione in esame, al fine di fornire un'interpretazione della norma stessa, coerente con la sua ratio, volta essenzialmente a fornire sostegno alle imprese appaltatrici a fronte dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, sembra utile richiamare l'avviso dell'Autorità in materia di collaudo di opere pubbliche, quale materia oggi disciplinata dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e, in virtù di quanto previsto dall'art. 216, comma 16, del medesimo decreto legislativo, dagli artt. 215 e segg. del d.p.r. 207/2010.

Più in dettaglio, al fine di stabilire il momento in cui, in base alla disciplina in materia di contratti pubblici, possa ritenersi concluso il procedimento di esecuzione dei lavori pubblici, deve richiamarsi l'art. 102 citato a tenore del quale (comma 2) «I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto».

La disposizione aggiunge al comma 3 che «Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine».

A sua volta l'art. 215 del d.p.r. 207/2010 (ancora in vigore per effetto delle disposizioni dell'art. 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016) dispone che «il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. (...) 3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento».

Condotte le attività di collaudo secondo le previsioni del Codice e del Regolamento, la stazione appaltante procede all'approvazione degli atti di collaudo, ai sensi dell'art.234 del d.p.r. 207/2010.



Dalle disposizioni sopra richiamate deriva quindi, in termini generali, come chiarito dall'Autorità, che «nell'appalto di lavori pubblici, il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali variazioni di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; con il collaudo si effettuano, altresì, le verifiche della contabilità finale, le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e si effettua l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Con determinazione n. 2/2009, l'Autorità ha ritenuto il collaudo caratterizzato da tre fasi essenziali: la verifica dell'opera in contraddittorio con l'esecutore, l'emissione del certificato di collaudo e l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione. (...) Il regolamento di cui al d.P.R. 207/2010, nel disciplinare il procedimento di collaudo, dispone che una volta emesso il certificato di collaudo, lo stesso viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, che deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma, l'esecutore può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette la documentazione, prescritta dall'art. 234 del citato regolamento, al responsabile del procedimento. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, con facoltà di procedere ad un nuovo collaudo finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo. (...) il collaudo, sulla base di quanto sopra riportato, costituisce l'atto finale del procedimento di esecuzione di un contratto pubblico di lavori, e ne costituisce momento saliente e necessario che l'amministrazione ha il diritto-dovere di effettuare, al fine di accertare la buona esecuzione dell'opera» (Parere sulla normativa AG 13/13 dell'11 aprile 2013),

L'Autorità ha aggiunto che «con l'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il rapporto contrattuale tra le parti, dovendo il committente approvare il collaudo, atto con il quale l'amministrazione manifesta la volontà di accettare l'opera eseguita dall'appaltatore in quanto rispondente al progetto commissionato e definisce il rapporto d'appalto. L'attuale normativa, all'art. 234 del Regolamento, individua le modalità ed i termini per l'approvazione degli atti di collaudo: in particolare, la deliberazione sull'ammissibilità del certificato di collaudo deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo. La deliberazione sull'ammissibilità rappresenta il presupposto per l'approvazione espressa del certificato di collaudo. Il legislatore ha, altresì, dettato disposizioni, (...) per l'eventuale inerzia della stazione appaltante al comma 3 dell'art. 141 del codice, attribuendo carattere provvisorio al certificato di collaudo, la cui definitività si assume decorsi due anni dall'emissione del medesimo certificato. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Pertanto, il collaudo diviene definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita, decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio. In tale ultimo caso, il silenzio dell'amministrazione assume un significato egale, positivo e tacito, restando preclusa, con la normativa vigente, l'ipotesi di un ritardo determinante inadempimento risarcibile».

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità, pertanto, l'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'amministrazione competente rappresenta il momento conclusivo dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica, secondo le previsioni del d.p.r. 207/2010 e definisce il rapporto contrattuale.

Tali considerazioni possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione, egualmente disciplinato dall'art. 102 del Codice e dal d.p.r. 207/2010 (art. 237).

Ai sensi del citato art. 102, infatti, tale certificato può sostituire il certificato di collaudo nel caso di (i) contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (nei casi che saranno individuati dal nuovo Regolamento) e (ii) per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato per i lavori



dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento ed è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Come stabilito dall'art. 237 del d.p.r. 207/2020, «il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. 3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229. 4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235».

In particolare, l'art. 234, comma 2, cui rinvia il predetto art. 237, stabilisce che successivamente all'emissione del certificato di collaudo, la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del certificato stesso e relativa documentazione, sull'ammissibilità del certificato, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Mentre l'art. 234, comma 3, stabilisce che «Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo».

Pertanto, come il collaudo, anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori ha carattere provvisorio in quanto soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante, quale atto conclusivo dell'iter di realizzazione dell'opera pubblica e di definizione del rapporto contrattuale nel senso indicato dall'Autorità.

Alla luce di quanto sopra, può affermarsi che il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, possa essere individuato nell'approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o – nei casi in cui è previsto – del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Dalle considerazioni svolte consegue che l'art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai "contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all'approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione, nel senso sopra illustrato (oltre a tale condizione, ovviamente, ai fini dell'operatività della norma, devono sussistere anche gli altri presupposti ivi contemplati ai fini del riconoscimento della compensazione, come individuati dalla norma stessa).

Il riconoscimento della compensazione de qua ai contratti in corso di esecuzione fino all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, da parte della stazione appaltante, sembra coerente con la ratio dell'art. 1-septies, volta a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di compensazione e, quindi, di sostegno – straordinario e temporaneo – al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel corso del 2021.

La straordinarietà della misura, che fa propendere per un'applicazione ampia della stessa, sembra derivare anche dalla previsione per cui, in virtù dell'eccezionalità della situazione economica considerata, si riconosce la possibilità di procedere a compensazioni in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del d.lgs. 163/2006 e dall'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, ancorché per tali casi si specifichi che le compensazioni sono «determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a».

Infine, l'interpretazione ampia della norma *de qua* appare supportata anche dalle modifiche recate alla stessa dalla legge di bilancio 2022, la l.n. 234/2021, la quale all'art. 1, comma 398, con l'evidente fine di supportare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l'estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dallo stesso art. 1-septies della l. 106/2021.

Sulla base delle considerazioni che precedono



## Il Consiglio

Ritiene che:

- In relazione all'appalto oggetto del quesito rivolto all'Autorità, la stazione appaltante dovrebbe riconoscere all'appaltatore la misura di sostegno prevista dall'art. 1-*septies* del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021 e nei limiti indicati dalla norma, ove non intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori al momento dell'entrata in vigore della predetta legge.

Il Presidente  
Giuseppe Busia

# Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 febbraio 2022

il Segretario Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente l'11 febbraio 2022